

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO;

NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2016;

[omissis].

I. LE PARTI

Vodafone Omnitel B.V., dal 23 novembre 2015 Vodafone Italia S.p.A. (di seguito Vodafone), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. [omissis].

ADUC – Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori (di seguito ADUC), in qualità di segnalante.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento concerne le condotte poste in essere dal professionista, a partire dal 31 agosto 2015, consistenti:

1. nell'attivazione automatica del servizio *Vodafone Exclusive* senza il consenso espresso e preventivo (*opt-in*) dei clienti Vodafone;
2. nell'addebito automatico del relativo costo mensile (1,90 euro).

[omissis].

DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Vodafone Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'art. 65 del Codice del Consumo con riferimento ai consumatori contrattualizzati dopo il 13 giugno 2014, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Vodafone Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 € (unmilione di euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

[omissis].

(**Estratto del provvedimento** adottato in data 9. 3. 2016, il cui testo integrale è **pubblicato sul sito** dell'Autorità **www.agcm.it**)